

Aspettativa per elezioni amministrative.

(Delibera del 15 luglio 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 luglio 2015, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

"

OMISSIS

- considerato che con delibera in data 10 luglio 2014 il Consiglio ha disposto il collocamento in aspettativa non retribuita del dott. ..., magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 3 luglio 2004, per l'espletamento del mandato di assessore del Comune di ... (...) a decorrere dal 24 giugno 2014, data di conferimento dell'incarico, e fino alla scadenza del mandato stesso;

- vista l'istanza in data 3 luglio 2015 con la quale il dott. ... ha chiesto l'aspettativa non retribuita senza soluzione di continuità, essendo stato eletto Presidente della Giunta Regionale della ... ed avendo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica assessorile conferitagli dal comune di San Severo;

- preso atto dell'attestazione in data 26 giugno 2015 con la quale il Presidente dell'Ufficio centrale regionale della Corte di appello di ... ha comunicato l'elezione alla carica di Presidente della Giunta Regionale della ... del dott. ...;

- rilevato che:

- l'art. 51, comma 1, Cost., nel riconoscere a tutti i cittadini l'accesso, senza alcuna limitazione, non solo alle cariche pubbliche elettive, ma anche a tutti gli uffici pubblici, ovviamente nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti per ciascuna fattispecie, esprime un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale che conduce al riconoscimento di un diritto politico in capo ad ogni cittadino, a cui viene consentito l'ingresso, su un piano di eguaglianza, nel tessuto vivo delle istituzioni, così da realizzare la democraticità della Repubblica; l'Assemblea Plenaria, in coerente applicazione del principio appena indicato, ha ripetutamente affermato la possibilità della contemporanea assunzione di incarichi politico-amministrativi (in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore) in capo ai magistrati, fermo restando l'obbligo di ricorrere all'istituto dell'aspettativa - con decorrenza dall'accettazione della carica - ove vi sia coincidenza tra l'ambito territoriale di svolgimento della funzione giurisdizionale e quello della circoscrizione elettorale, e ciò sul rilievo che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità hanno carattere tassativo, e tra esse non è inclusa la mera appartenenza all'ordine giudiziario;

- ribadito e integralmente richiamato il contenuto della Risoluzione del CSM del 28 aprile 2010, in particolare laddove auspica un intervento di legislazione primaria che regolamenti il percorso di partecipazione dei magistrati all'esercizio di uffici politico-amministrativi, regolamentazione attualmente non prevista;

- constatata che il legislatore non ha sinora inteso aderire alle sollecitazioni del CSM contenute nella predetta risoluzione;

- riaffermato fortemente l'auspicio di un urgente intervento da parte del legislatore che colmi l'attuale lacuna di regolamentazione primaria;

- ritenuto tuttavia che la richiesta del dott. ... deve essere accolta in quanto è manifestazione del portato precettivo dell'art. 51 Cost., che la stessa Corte Suprema di Cassazione riconduce alla sfera dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost. (Cass., sez. I, 29 novembre 2000, n. 15285);

delibera

la conferma del collocamento in aspettativa per motivi elettorali, non retribuita, senza soluzione di continuità, del dott. ..., magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 3 luglio 2004, perchè eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale della

OMISSIS

